
Legge statutaria regionale 14 febbraio 2023, n. 5

Modifiche allo Statuto in tema di richiamo al principio dell'antifascismo come valore fondante dell'azione regionale. (1)

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20.02.2023)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Richiamo al principio dell'antifascismo. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3, dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. È necessario inserire, nella parte dello Statuto dedicata ai principi generali fondanti, un chiaro richiamo all'antifascismo, come base comune posta a tutela e salvaguardia delle libertà individuali e collettive su cui costruire ogni politica e ogni forma di convivenza sociale e civile, anche alla luce di recenti episodi, e come impulso per difendere, valorizzare e promuovere la Cultura della memoria;

Approva la presente legge

Art. 1

Richiamo al principio dell'antifascismo. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto sono aggiunte le parole: “; *promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento*”.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto, dopo le parole: “*La Regione*” sono inserite le seguenti: “, *in coerenza coi valori di cui al comma 1,*”.

Note

1. La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 14 giugno 2022 e con seconda deliberazione in data 4 ottobre 2022, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 14 ottobre 2022.